

TITOLO III - ATTUAZIONE DEL P.R.G.I.

Art. 3.1 - Programma pluriennale di attuazione del P.R.G.I.

L'attuazione del P.R.G.I. può avvenire sulla base di programmi pluriennali di attuazione che possono delimitare le aree e le zone incluse o meno in piani particolareggiati e in piani convenzionati di lottizzazione, anche in aggiunta a quelli previsti dal P.R.G.I., nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il contenuto, il procedimento di formazione e di approvazione del P.P.A. sono stabiliti dalla Legge Regionale.